

Ai gentili clienti
Loro sedi

Lavoro accessorio e responsabilità solidale appalti: le abrogazioni in Gazzetta

Gentile cliente, la informiamo che con il **DL n. 25 del 17.03.2017** è stata disposta: *i) l'abrogazione totale della disciplina del lavoro accessorio; ii) l'abrogazione parziale delle disposizioni* in materia di **responsabilità solidale negli appalti**. Mentre nel primo caso l'intervento prevede lo **stralcio dell'intero istituto** (è fatta salva la possibilità di utilizzare i voucher già emessi fino al prossimo 31.12.2017), l'intervento operato dal legislatore in materia di responsabilità solidale negli appalti prevede la sola **abrogazione della facoltà di deroga** riconosciuta alla contrattazione collettiva e della **disciplina processuale** specificamente prevista dall'art. 28 commi 1-3 del D.Lgs. n. 175 del 21.11.2014. Per effetto di tale intervento (si ricorda che la legge di conversione potrebbe apportare modifiche al testo del decreto), **a decorrere dallo scorso 17.03.2017** (data di entrata in vigore) *i)* i datori di lavoro potranno usufruire **solo dei voucher già richiesti** e solo fino alla data del 31.12.2017; *ii)* in materia di **responsabilità solidale negli appalti** non saranno più applicabili le **deroghe previste dalla contrattazione collettiva**, né la **disciplina processuale** che prevedeva la chiamata in causa del committente, dell'appaltatore e subappaltatore nel caso di mancato pagamento delle retribuzioni dei lavoratori.

Premessa

Con il DL n. 25 del 17.03.2017 sono state introdotte **nuove disposizioni** che prevedono il **superamento del lavoro accessorio** (con abrogazione totale degli articoli da 48 a 50 del D.Lgs.n.81/2015) e di alcuni aspetti della **responsabilità solidale negli appalti** per le **retribuzioni dei lavoratori**. Per effetto delle modifiche apportate, **a decorrere dal 17.03.2017:**

→ **i datori di lavoro non potranno più usufruire dei voucher per il lavoro accessorio**, anche se potranno utilizzare quelli già emessi fino al 31.12.2017;

- i datori di lavoro **non potranno più applicare le eccezioni previste dalla contrattazione collettiva** per limitare la responsabilità solidale negli appalti;
- viene **eliminata la disciplina processuale relativa alla responsabilità solidale**.

DISCIPLINA TEMPORALE	
Materia	A decorrere dal 17.03.2017
Lavoro accessorio	I voucher non possono essere più richiesti.
	I voucher già richiesti possono essere utilizzati fino al 31.12.2017.
Responsabilità solidale appalti	Non si applicano le eccezioni alla responsabilità previste dalla contrattazione collettiva.
	Non si applica la disciplina processuale che prevedeva la chiamata in causa del committente assieme ad appaltatori e subappaltatori.

ATTENZIONE!

La legge di conversione del DL n. 25/2017 potrebbe apportare **modifiche rispetto a quanto appena illustrato**.

Il lavoro accessorio e l'utilizzo dei voucher già richiesti

La disciplina del lavoro accessorio è stata ristesa ad opera del **D.Lgs. n. 81/2015** il quale, oltre ad ampliarne l'ambito di applicazione, aveva previsto un **obbligo di comunicazione** preventiva sulla falsariga di quella utilizzata per il lavoro intermittente.

LA DISCIPLINA

Con particolare riferimento al **massimale**, il D.Lgs. n. 81/2015 ha innalzato il limite annuale a **7.000 euro** (precedentemente, la misura massima era fissata a 5.000 euro). Secondo quanto previsto dall'articolo 48 del D.Lgs, per prestazioni di lavoro accessorio si intendono **attività lavorative di natura subordinata o autonoma che non danno luogo**, con riferimento alla totalità dei committenti, a **compensi superiori alla soglia indicata, con riferimento all'anno civile**. Fermo restando il limite complessivo, nei confronti dei committenti imprenditori o professionisti, **le attività lavorative possono essere svolte a favore di ciascun singolo committente per compensi non superiori a 2.000 euro, rivalutati annualmente** (quest'anno rivalutato a 2.020 euro, corrispondente a 2.693 euro lordi).

Stabilizzando le previgenti disposizioni, viene stabilito che prestazioni di lavoro accessorio possono essere altresì rese, in tutti i settori produttivi, nel **limite complessivo di 3.000 euro** (corrispondente a 4.000 euro lordi) di corrispettivo per anno civile, **da percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito**. Sull'argomento, l'INPS ha chiarito che il predetto limite si deve

ritenere comprensivo di tutte le prestazioni rese dal 01.01 al 31.12.2015, pertanto anche per il periodo in cui non era in vigore il DL n. 81/2015 (avvenuta in data 25.06.2015).

Per il **settore agricoltura**, le disposizioni si applicano:

- alle **attività lavorative di natura occasionale rese nell'ambito delle attività agricole di carattere stagionale** effettuate da pensionati e da giovani con meno di venticinque anni di età se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici, ovvero in qualunque periodo dell'anno se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l'università
- alle **attività agricole svolte a favore di soggetti** di cui all'articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, che non possono, tuttavia, essere **svolte da soggetti iscritti l'anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli.**

OSSERVA

È **vietato il ricorso a prestazioni di lavoro accessorio nell'ambito della esecuzione di appalti** fatte salve specifiche ipotesi individuate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentite le parti sociali, da adottare entro sei mesi dall'entrata in vigore del decreto.


Si segnala, inoltre, la **previsione secondo cui i committenti imprenditori o professionisti che ricorrono a prestazioni occasionali di tipo accessorio sono tenuti**, prima dell'inizio della prestazione, a **comunicare alla Direzione territoriale del lavoro competente, attraverso modalità telematiche**, ivi compresi sms o posta elettronica, i **dati anagrafici e il codice fiscale del lavoratore, indicando, altresì, il luogo della prestazione con riferimento ad un arco temporale non superiore ai trenta giorni successivi**. Con riferimento a tale comunicazione, il **Ministero del Lavoro con nota n. 3337 del 25.06.2015** ha chiarito che **fino alla definizione di apposite procedure di comunicazione**, l'invio delle comunicazioni deve essere **effettuato secondo le modalità già in uso nei confronti degli istituti previdenziali** (quindi, applicando quanto previsto dalla circolare INPS n. 177/2013 e dal messaggio INPS n. 5000/2014)

ABROGAZIONE

Come anticipato in premessa, la disciplina illustrata deve considerarsi **abrogata a decorrere dallo scorso 17.03.2017**. In ogni caso il regime transitorio consente ancora alcune ipotesi di applicazione dell'istituto nel caso di **voucher richiesti fino alla data del 17.03.2017**. In questo caso viene consentita la fruizione dell'istituto a condizione che le prestazioni vengano **eseguite entro il prossimo 31.12.2017**. In tal caso:

- il datore di lavoro che **fruisce del lavoro accessorio deve rispettare i limiti previsti dalla disciplina;**

→ il datore di lavoro deve **provvedere alle comunicazioni preventive previste dal D.Lgs.n.81/2015.**



ATTENZIONE!

Il Ministero del Lavoro, con un comunicato del 7.3.2017, ha reso noto che, in seguito all'istituzione dell'Ispettorato nazionale del lavoro (INL) e alle modifiche apportate all'ambito operativo di alcuni Ispettorati territoriali del lavoro (ITL), **sono attive le nuove caselle di posta elettronica dedicate alla gestione dei voucher** relative agli ITL di Asti Alessandria, Campobasso-Isernia, Como-Lecco, Ferrara-Rovigo, Livorno-Pisa, Parma-Reggio Emilia, Perugia, Potenza-Matera, Prato-Pistoia, Ravenna-Forlì Cesena, Sondrio, Terni-Rieti e Udine-Pordenone. **Gli indirizzi utilizzati in precedenza restano validi e compiranno in automatico il reindirizzamento a quelli nuovi fino alla data del 30.4.2017**, dopodiché saranno disattivati definitivamente.

NUOVI INDIRIZZI		
UFFICI TERRITORIALI	VECCHI INDIRIZZI	NUOVI INDIRIZZI
ITL Asti Alessandria	Voucher.Alessandria@ispettorato.gov.it Voucher.Asti@ispettorato.gov.it	Voucher.Asti-Alessandria@ispettorato.gov.it
ITL Campobasso-Isernia,	Voucher.Molise@ispettorato.gov.it	Voucher.Campobasso-Isernia@ispettorato.gov.it
ITL Como-Lecco,	Voucher.Sondrio-Lecco@ispettorato.gov.it Voucher.Lecco@ispettorato.gov.it	Voucher.Como-Lecco@ispettorato.gov.it
ITL Ferrara-Rovigo	Voucher.Ferrara@ispettorato.gov.it Voucher.Rovigo@ispettorato.gov.it	Voucher.Ferrara-Rovigo@ispettorato.gov.it
ITL Livorno-Pisa	Voucher.Livorno@ispettorato.gov.it Voucher.Pisa@ispettorato.gov.it	Voucher.Livorno-Pisa@ispettorato.gov.it

ITL Parma-Reggio Emilia	Voucher.Parma@ispettorato.gov.it Voucher.Reggio Emilia@ispettorato.gov.it	Voucher.Parma-ReggioEmilia@ispettorato.gov.it
ITL Perugia	Voucher.Umbria@ispettorato.gov.it	Voucher.Perugia@ispettorato.gov.it
ITL Potenza-Matera	Voucher.Basilicata@ispettorato.gov.it	Voucher.Potenza-Matera@ispettorato.gov.it
ITL Prato-Pistoia	Voucher.Prato@ispettorato.gov.it Voucher.Pistoia@ispettorato.gov.it	Voucher.Prato-Pistoia@ispettorato.gov.it
ITL Ravenna-Forlì Cesena	Voucher.Ravenna@ispettorato.gov.it Voucher.Forli-Cesena@ispettorato.gov.it	Voucher.Ravenna-Forli-Cesena@ispettorato.gov.it
ITL Sondrio,	Voucher.Sondrio-Lecco@ispettorato.gov.it	Voucher.Sondrio@ispettorato.gov.it
ITL Terni-Rieti	Voucher.Rieti@ispettorato.gov.it	Voucher.Terni-Rieti@ispettorato.gov.it
ITL Udine-Pordenone	Voucher.Pordenone@ispettorato.gov.it Voucher.Udine@ispettorato.gov.it	Voucher.Udine-Pordenone@ispettorato.gov.it

Responsabilità solidale negli appalti

La **disciplina sulla Responsabilità solidale negli appalti**, nel corso degli anni, è stata oggetto di numerose modifiche. Il nuovo intervento del DL n 25/2017 modifica parzialmente l'assetto introdotto con D.Lgs. n. 175/2014.


DISCIPLINA

Per i contratti stipulati a partire dal **13.12.2014** si applica la disciplina del **DL n. 175/2014**, per effetto della quale **il committente potrà essere condannato al pagamento delle retribuzioni, delle ritenute e dei contributi**, con facoltà di **regresso** e con possibilità di **preventiva escussione**, nelle modalità previste dal D.Lgs. n. 276/2003. Si deve osservare, in riferimento alla "nuova" responsabilità solidale che, a differenza di quanto precedentemente previsto, **i committenti potranno essere condannati al pagamento delle somme, mentre per le fattispecie perfezionate fino al 12.12.2014 questi rispondevano solo di una sanzione amministrativa**. Per tali soggetti, quindi, la nuova disciplina della responsabilità solidale costituisce un aggravio rispetto alla disciplina precedente.

Sono state **eliminate**, inoltre, **le previgenti disposizioni in materia di blocco dei pagamenti: la responsabilità ora sussiste a prescindere che le parti del rapporto abbiano** (o meno) **provveduto al pagamento dei compensi** (nella relazione illustrativa del DL, tale disciplina veniva concepita come una restrizione alla libertà dei privati).

In riferimento alle **ritenute fiscali**, si ritiene che possa essere applicata la disposizione introdotta dall'articolo 9 DL n. 76/2013, ai sensi del quale la **contrattazione collettiva** può individuare **diverse forme di responsabilità** solo in riferimento agli **elementi retributivi**.

RESPONSABILITÀ SOLIDALE (post dl n. 175/2014)



ABROGAZIONE

Come anticipato in premessa, con il **DL n. 25/2017** è stata apportata una **parziale abrogazione** delle disposizioni contenute all'articolo 29, comma 2, del D.Lgs. n. 276/2003. Nel dettaglio, sono **interessati dall'abrogazione i seguenti periodi**:

ART. 29, COMMA 2, D.LGS. N. 276/2003


~~[Salvo diversa disposizione dei contratti collettivi nazionali sottoscritti da associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative del settore che possono individuare metodi e procedure di controllo e di verifica della regolarità complessiva degli appalti,]~~ in caso di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto,

restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile dell'inadempimento. ~~[Il committente imprenditore o datore di lavoro è convenuto in giudizio per il pagamento unitamente all'appaltatore e con gli eventuali ulteriori subappaltatori. Il committente imprenditore o datore di lavoro può eccepire, nella prima difesa, il beneficio della preventiva escussione del patrimonio dell'appaltatore medesimo e degli eventuali subappaltatori. In tal caso il giudice accerta la responsabilità solidale di tutti gli obbligati, ma l'azione esecutiva può essere intentata nei confronti del committente imprenditore o datore di lavoro solo dopo l'infruttuosa escussione del patrimonio dell'appaltatore e degli eventuali subappaltatori.]~~ Il committente che ha eseguito il pagamento è tenuto, ove previsto, ad assolvere gli obblighi del sostituto d'imposta ai sensi delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e può esercitare l'azione di regresso nei confronti del coobbligato secondo le regole generali.

Per effetto delle abrogazioni:


- viene stralciata la **possibilità riconosciuta alla contrattazione collettiva di limitare la responsabilità prevista per legge** (sempre con riferimento ai soli elementi retributivi);
- viene **eliminata la contestuale chiamata in giudizio di committenti, appaltatori e subappaltatori**;
- viene **eliminato il beneficio della preventiva escussione e l'avvio dell'azione esecutiva nei confronti del committente solo dopo l'infruttuosa escussione** dell'appaltatore e dei subappaltatori.

Si deve segnalare, in ogni caso, che la **responsabilità in materia di ritenute e contributi rimarrà intatta** e non subirà modifiche anche con l'approvazione dell'abrogazione proposta dal referendum



Il committente ha **diritto di regresso** sulle somme pagate

Con riferimento alle **problematiche di carattere temporale** (ed in attesa di chiarimenti ufficiali), si segnala che in occasione di precedenti modifiche il "momento" dell'applicazione di nuove disposizioni è stato sempre individuato in relazione alla **data di stipula del contratto**. Applicando lo stesso principio, si ritiene che **l'abrogazione debba considerarsi applicabile a partire dai contratti stipulati dal 17.03.2017**. Pertanto, **per i contratti di appalto stipulati in data antecedente al 17.03.2017** dovrebbero trovare applicazione, se attive, **le limitazioni previste dalla contrattazione collettiva**. Con riferimento alla **disciplina processuale**, invece, si ritiene più opportuno **collegare il "momento" di applicazione delle nuove disposizioni alla proposizione della domanda giudiziale**.



Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

Cordiali saluti

DOTTORESSA ANNA FAVERO